

# COMUNE DI SILLANO GIUNCUGNANO

Provincia di Lucca

## Regolamento comunale per il Registro delle dichiarazioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari - Testamento Biologico

### INDICE

ART. 1 – Premesse

ART. 2 – Testamento biologico

ART. 3 – Soggetti legittimati a presentare il testamento biologico

ART. 4 – Finalità del Registro

ART. 5 – Caratteristiche del Registro

ART. 6 – Modalità di deposito e di iscrizione del Testamento Biologico nel relativo Registro

ART. 7 – Soggetti che possono prendere visione del Registro

ART. 8 – Entrata in vigore

ALLEGATI A) e B) e C) >>

Approvato con deliberazione C.C. n. \_\_\_\_\_ del 19.10.2018

#### **ART. 1 – Premesse**

1. Il Comune in base al comma 2, dell'art. 3, del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune di Sillano Giuncugnano nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità delle persone e ne promuove il pubblico rispetto anche in riferimento alla fase terminale della vita umana.
3. A tal fine, fatta salva l'approvazione di una apposita normativa nazionale in materia, si istituisce il Registro delle dichiarazioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari - Testamento Biologico.

#### **ART. 2 – Testamento biologico**

1. Con l'espressione "testamento biologico" (detto anche: testamento di vita, dichiarazione anticipata di trattamento) si fa riferimento ad un documento legale sottoscritto, contenente la manifestazione di volontà di una persona nel pieno delle proprie facoltà di intendere e di volere che indica in anticipo i trattamenti medici a cui essere o non essere sottoposta in caso di malattie e/o traumatismi tali da inficiare la propria facoltà di scelta delle cure proposte.
2. La persona che lo redige nomina un Fiduciario che diviene, nel caso in cui la persona diventi incapace di comunicare consapevolmente con i medici, il soggetto chiamato a dare fedele esecuzione alla volontà della stessa per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti sanitari da eseguire.
3. Il Fiduciario, che può non risiedere nel Comune di Sillano Giuncugnano in caso di necessità, potrà ritirare la busta sigillata contenente il testamento biologico depositato dal dichiarante.

#### **ART. 3 – Soggetti legittimati a presentare il testamento biologico.**

1. Sono soggetti legittimati a presentare il testamento biologico, nelle forme e secondo le modalità previste dal presente regolamento, gli iscritti nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Sillano Giuncugnano, i quali abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che non siano sottoposti a provvedimenti restrittivi della capacità di agire.
2. Il diritto si estende a tutti i cittadini maggiorenni residenti che per motivi di salute siano ricoverati presso strutture sociosanitarie e di conseguenza costretti a trasferire la propria residenza presso la struttura ospitante.

#### **ART. 4 – Finalità del Registro**

1. Il Registro è riservato ai soggetti di cui al precedente articolo 3 ed ha come finalità di consentire l'iscrizione nominativa, mediante autodichiarazione, di tutti i soggetti suddetti che hanno redatto una dichiarazione anticipata di trattamento.
2. Trascorsi cinque anni dalla cancellazione anagrafica conseguirà l'eliminazione dal Registro delle dichiarazioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari - Testamento Biologico e gli atti depositati saranno distrutti.

#### **ART. 5 – Caratteristiche del Registro**

1. Il registro gestisce la banca dati dei dichiaranti e dei fiduciari, ed attribuisce un numero progressivo annuale ad ogni singola pratica.
2. L'iscrizione al Registro è volontaria e gratuita.
3. Sarà previsto un aggiornamento annuale del registro verificando i nominativi con l'anagrafe.
4. L'Ufficio al quale fare riferimento sarà quello Demografico.

5. Il funzionario comunale accettante ed incaricato della tenuta e dell'aggiornamento del registro rilascerà al Dichiarante ed al Fiduciario l'attestazione relativa alla dichiarazione di avvenuta predisposizione del testamento biologico.

6. Il funzionario accettante non conosce il contenuto del testamento biologico che è un atto strettamente personale e non risponde pertanto dei contenuti del testamento stesso.

#### **ART. 6 – Modalità di deposito e di iscrizione del Testamento Biologico nel relativo Registro**

1. Il Testamento Biologico si acquisisce dal cittadino in busta sigillata contenente le volontà, lasciando piena libertà nei contenuti e nella forma (a titolo esemplificativo vd. Allegato C).

2. Prima di consegnare il proprio testamento biologico in busta chiusa, il dichiarante deve avere già redatto le copie per sé e per il fiduciario.

3. La busta chiusa dovrà contenere, oltre al testamento biologico, una copia fotostatica del documento di identità del dichiarante.

4. Il cittadino si presenterà nell'apposito Ufficio con la busta sigillata unitamente al o ai fiduciari (massimo 2).

5. La busta già chiusa contenente il testamento biologico viene numerata e sigillata e lo stesso numero viene annotato sul Registro dei testamenti biologici debitamente predisposto.

6. In quella sede sottoscriverà una dichiarazione di atto di notorietà ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000 con modulo già predisposto nel quale dichiarerà la consegna della busta e della nomina del fiduciario, nonché dichiarazione di non aver depositato presso altri soggetti pubblici o privati altro testamento biologico (allegato A).

7. Il fiduciario sottoscriverà, altresì, dichiarazione di atto di notorietà ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000 con modulo già predisposto nel quale dichiarerà di essere il fiduciario del soggetto che consegna il testamento biologico e l'autorizzazione al trattamento dei propri dati personali. (allegato B).

8. Le dichiarazioni di atto notorio vengono numerate con lo stesso numero di quello assegnato alla busta chiusa e spillate esternamente alla busta.

9. Al dichiarante viene rilasciata una fotocopia della dichiarazione dell'atto notorio riportante il numero progressivo attribuito e annotato sul registro e la firma del funzionario del Comune come ricevuta di avvenuta consegna.

10. Attraverso successiva Dichiarazione di ritiro del testamento biologico da parte del beneficiario oppure Dichiarazione di revoca del testamento biologico e sostituzione con altro testamento biologico o di sostituzione del fiduciario da rendersi secondo le modalità sopra riportate, sarà in ogni momento possibile modificare o revocare le precedenti volontà.

#### **ART. 7 – Soggetti che possono prendere visione del Registro**

1. Il registro non è pubblico.

2. Possono accedere ai dati contenuti nel Registro ed ottenere attestazione relativa alla data di registrazione della dichiarazione depositata, ed agli altri elementi risultanti dal Registro: il fiduciario, il fiduciario supplente e le altre persone eventualmente indicate in forma espressa dal richiedente all'interno della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

#### **ART. 8 – Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.